



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza Presidente Giunta regionale 23 settembre 2024 - n. 230

Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana 2

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

O.p.g.r. 23 settembre 2024 - n. 230

Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana

IL PRESIDENTE

Visti:

- gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera a), e 118 della Costituzione;
- il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
- l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 70;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l'art. 65 che stabilisce che al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A l'autorità competente può regolamentare l'attività venatoria e le altre attività all'aperto;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e s.m.i. che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sull'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Salute dedicata alla risposta alle emergenze;
- il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste Suina Africana per il 2023 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi Regolamenti derivati e il Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici - Rev.3 del dicembre 2022;
- il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA)», convertito in legge 7 aprile 2022, n. 29;
- l'ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana del 10 maggio 2024 «Misure di applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e l'aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana»;
- l'ordinanza n. 3/2024 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana dell'8 agosto 2024 «Peste Suina Africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna» e fatti salvi i divieti e gli obblighi da questa stabiliti per il periodo della sua vigenza, ovvero sino al 30 settembre 2024;
- il piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028», trasmesso con nota n.0001329-18/10/2023-CSPSA-MDS-P del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana;
- l'art. 650 del Codice penale sull'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità pubblica;

Visti altresì:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e, in particolare, l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza, nonché l'art. 19 relativo all'attività di controllo della fauna selvatica e l'art. 19ter relativo al piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;
- la legge 12 luglio 2024, n. 101 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pe-

sca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale»;

- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale disciplina dell'attività venatoria» e, in particolare, l'art. 41 che dispone che il presidente della Giunta regionale possa vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato C (articolo 40, specie e periodi previsti dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157/1992) per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale»;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante l'adozione del «Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica»;

Visti inoltre:

- il «Working document SANTE/2021/10502: Guidelines for the Union co-funded programmes of eradication, control and surveillance of animal diseases and zoonoses for the years 2021-2022» che stabilisce le Linee guida per i programmi di eradicazione controllo e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi cofinanziati dall'Unione europea per il biennio 2021-2022;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2022, n. 6587 «Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del PRU - «Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025», ai sensi del decreto-legge n. 9 del 17 febbraio 2022 «Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della Peste Suina Africana - PSA» convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022 n. 29 - (di concerto con il Vicepresidente Moratti»;
- la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2018, n. 200 «Determinazioni in ordine all'autorizzazione ai proprietari o conduttori dei fondi per il controllo del cinghiale - Art. 4, comma 3 della legge regionale n. 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2018, n. 273 «Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie - Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2018, n. 1019 «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 5895 «D.g.r. XI/1019 del 17 dicembre 2018 «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» - modifiche e integrazioni»;
- la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2024, n. 2186 «Piano di gestione, controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) in Regione Lombardia»;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2024 «Integrazione della d.g.r. XII/2186 del 15 aprile 2024 relativa all'approvazione del documento «Piano di gestione, controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) in Regione Lombardia» con la quale è stato formalizzato il documento tecnico predisposto da IZSLER/OEVR per l'individuazione dei distretti suinicoli»;

Dato atto che l'ordinanza 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana del 10 maggio 2024, sopra richiamata, dispone specifiche misure di controllo nei Comuni della zona infetta, della zona soggetta a restrizione II, della zona soggetta a restrizione I e nei territori liberi da malattia;

Preso atto altresì che la medesima ordinanza definisce le modalità con cui i reparti territoriali del *Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari* (CUFAA) dell'Arma dei Carabinieri devono svolgere la vigilanza, a campione, prevista dal d.l. 9/2022;

Considerato obiettivo strategico mettere in atto, il più rapidamente possibile, tutte le misure preventive al fine di ridurre al minimo il rischio che la malattia si diffonda nei territori ad alta vocazione suinicola della pianura padana lombarda dove sono allevati circa 5 milioni di suini e dove tale evenienza determinerebbe un rischio sanitario diretto per i suini allevati e un danno economico molto rilevante, stimato in circa 60 milioni di € al mese;

Considerate pertanto la necessità e l'urgenza di adottare misure straordinarie in grado di ridurre la velocità di diffusione del contagio, anche attraverso la piena attuazione degli obiettivi di massima riduzione della presenza del cinghiale definiti con il citato piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana;

Precisato che il divieto di cui all'art. 19 dell'ordinanza n. 2/2024 di deprezzare commercialmente, rispetto all'andamento di mercato, i suini provenienti da allevamenti commerciali ricadenti in comuni che sono stati ricompresi nelle zone di restrizione deve intendersi come invito a valorizzare nel miglior modo possibile il valore degli stessi suini;

Ritenuto che le suddette misure straordinarie transitino anche attraverso un maggior coinvolgimento dei cacciatori, degli operatori faunistici abilitati e di ulteriori soggetti, che consenta di ottenere risultati ancor più incisivi nel contenimento e/o depopolamento della specie cinghiale, in linea con gli indirizzi commissariali e a tutela del comparto suinicolo lombardo;

Valutato in particolare necessario adottare misure straordinarie relative alle attività di prelievo venatorio e di controllo della specie che, implementando la normativa ordinaria di settore, consentano di massimizzare il prelievo;

Ritenuto, pertanto:

- di affidare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 e dall'art.11, comma 7, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 2/2024, la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza alle competenti autorità locali, ovvero i Dipartimenti veterinari delle ATS, le Polizie provinciali, la Polizia metropolitana e gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, in collaborazione con le competenti forze dell'ordine;
- di definire le competenze e i relativi oneri derivanti dalla applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza;

Precisato altresì che:

- le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono adottate in esecuzione ed integrazione delle misure previste dalle ordinanze del Commissario straordinario alla peste suina africana n.2/2024 e n. 3/2024 e che potranno essere aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e degli atti normativi in materia emanati a livello nazionale e comunitario;
- sono prevalenti eventuali disposizioni maggiormente restrittive assunte dal Commissario straordinario con successive ordinanze

Ritenuto opportuno pubblicare l'elenco dei Comuni ricompresi nelle zone di restrizione, così come definiti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s.m.i. che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, sul portale istituzionale di Regione Lombardia alla pagina: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-E-Operatori/sistema-welfare/sanita-pubblica-veterinaria/peste-suina-africana-psa/peste-suina-africana-psa> al fine di garantirne la massima diffusione a tutti i soggetti interessati;

ORDINA

1. che nei comuni elencati nell'allegato I Parte II (zona di restrizione II) e Parte III (zona di restrizione III) e nell'allegato 2 Parte A (zona infetta) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s.m.i. della Commissione del 16 marzo 2023, riportati sul portale istituzionale della Regione alla pagina <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/>

[sanita-pubblica-veterinaria/peste-suina-africana-psa/peste-suina-africana-psa](#) vengano adottate le misure di seguito riportate distinte in misure generali, misure di gestione dei cinghiali e misure di gestione dei suini allevati (inclusi i cinghiali).

Misure generali

- a. I comuni devono affiggere all'ingresso dei centri abitati e dei paesi apposta segnaletica, predisposta dal Dipartimento Veterinario (di seguito, DV) dell'ATS territorialmente competente, di avviso di accesso in zona di restrizione per PSA;
- b. Le attività all'aperto indicate nell'allegato 2 dell'ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana del 10 maggio 2024 sono consentite nel rispetto delle misure di biosicurezza ivi previste. Le manifestazioni e i raduni campestri con un numero superiore a 20 persone e le iniziative didattiche delle scuole riguardanti più di 30 persone, in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate, sono soggette ad autorizzazione da parte dell'autorità comunale, secondo quanto previsto dalla citata ordinanza commissariale all'art. 3, comma 1, lett. a), punto xi), e relativo allegato 5, dell'ATS territorialmente competente che ne verifica la conformità rispetto delle norme di biosicurezza; nel caso di iniziative che coinvolgono più territori comunali, l'autorizzazione può essere rilasciata da un unico comune capofila, acquisito il parere degli altri comuni;
- c. L'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta è consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con suini. A tal fine tali materiali possono essere destinati, mediante inoltre con procedura canalizzata, all'utilizzo in aziende che allevano animali diversi dai suini e cinghiali e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole può essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di altro trattamento equivalente;
- d. Nelle zone di restrizione tipo II e III e nell'area infetta è vietata la pratica del pascolo vagante, fatto salvo eventuali deroghe rilasciate dalla Regione, sentito l'OEVR/IZSLER;

Gestione dei cinghiali

- e. Deve essere garantito il rafforzamento della sorveglianza nei confronti della PSA attraverso la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale, con cadenza almeno settimanale, in aree individuate, in base al rischio di introduzione e diffusione della malattia, dal DV dell'ATS territorialmente competente, con il supporto tecnico scientifico dell'Osservatorio epidemiologico veterinario della Lombardia con sede presso IZSLER. Per questa attività possono essere individuate e incaricate dal DV dell'ATS territorialmente competente, ditte specializzate. Il volontariato organizzato di protezione civile e/o altre amministrazioni possono prestare collaborazione e supporto allo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di ricerca delle carcasse di cinghiale, al fine di incrementarne l'efficacia. In caso di individuazione di carcasse di cinghiale positive, deve essere applicato uno schema di ricerca, anche nelle aree confinanti, finalizzato a individuare e rimuovere il maggior numero di carcasse possibile. In questo caso, al fine di implementare le attività di sorveglianza, può anche essere coinvolto personale espressamente individuato, incaricato e formato, ivi incluso personale in forza alla Protezione Civile.
- f. Per quanto concerne l'eventuale impiego del volontariato organizzato di Protezione Civile, le attività si svolgono nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, delle direttive del Dipartimento di protezione civile e delle indicazioni delle ATS territorialmente competenti.
- g. Deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della PSA da parte del DV dell'ATS territorialmente competente;
- h. Tutti i cinghiali rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA. Le carcasse di tali animali devono essere smaltite, come materiale di categoria I, secondo il Regolamento CE 1069/09, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza e secondo le indicazioni impartite dal DV dell'ATS territorialmente competente. Deve essere individuato, all'interno dell'area infetta o nelle immediate vicinanze, un apposito centro di stoccaggio conforme ai requisiti del Regolamento CE 1069/09, munito di locali/aree/attrezzature per il campionamento, per lo stoccaggio e per le procedure amministrative necessarie alla gestione di tali carcasse di cinghiale; in tale centro di stoccaggio devono essere convogliate, da parte delle Polizie provinciali e metropolitana competenti per territo-

Supplemento n. 39 - Martedì 24 settembre 2024

- rio direttamente o tramite ditte individuate e incaricate, le carcasse degli animali morti e i capi moribondi che, in caso di necessità, devono essere abbattuti. Solo a seguito di esito favorevole degli accertamenti sanitari per PSA eseguiti dal DV dell'ATS territorialmente competente o sotto il suo controllo, le carcasse possono essere trasportate ad impianto di smaltimento;
- i. È vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori) di qualsiasi tipologia e specie e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia nelle attività di addestramento e venatorie, purché nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui all'allegato n. 4 dell'ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana, fatta eccezione per l'attività di addestramento dei cani nei confronti della specie cinghiale, sempre vietata. L'attività venatoria può essere svolta con non più di tre cani contemporaneamente per cacciatore o gruppo di cacciatori. L'attività di controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della legge n.157/1992 verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza. Le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire prioritariamente applicando modalità selettive, con frequenza di almeno tre volte alla settimana e utilizzando anche gabbie di cattura per successivo abbattimento. La modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale deve basarsi su quanto previsto dall'allegato 3 dell'ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalle polizie provinciali e metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, a seconda della competenza territoriale, e attuate avvalendosi anche degli operatori così come previsti dall'articolo 41 della legge regionale 26/1993 nonché di personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dal DV dell'ATS territorialmente competente. Nel corso delle attività di controllo, l'operatore volontario oppure operante a titolo professionale può intervenire secondo le modalità riportate in allegato 2. Ove l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale o nazionale di cui sopra sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei progetti pluriennali di controllo del cinghiale (PPCC), la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale.
 - j. Gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, le Polizie provinciali e la Polizia metropolitana concordano a livello tecnico modalità tali da massimizzare l'efficacia delle rispettive azioni di controllo, con particolare riguardo al superamento dei limiti territoriali all'attività di prelievo lungo le zone di confine di rispettiva competenza.
 - k. In ogni istituto faunistico o di protezione della fauna, ricadente in zone infette o sottoposte a restrizione II, III indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, devono essere attuate azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell'allegato 1 «Piano di gestione della biosicurezza», parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, soggetto ad approvazione da parte del DV dell'ATS territorialmente competente;
 - l. È vietato movimentare carne, prodotti a base di carne, trofei e ogni altro prodotto ottenuto da cinghiali abbattuti in zona infetta o in zone sottoposte a restrizione II o III;
 - m. I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo, lasciandoli nella disponibilità dell'operatore volontario che abbia effettuato i prelievi in controllo fino a otto capi complessivi di cinghiale per anno solare, esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione, solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA e gestiti in accordo a quanto riportato nel «Piano di gestione della biosicurezza» di cui all'allegato 1 che ogni istituto deve redigere come previsto al punto i). In deroga al divieto di movimentazione al di fuori dei territori di cui al presente punto, la movimentazione di carni di cinghiali abbattuti in zona di restrizione II o III, in attività di controllo faunistico e destinati alla commercializzazione per il consumo umano può avvenire verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del Regolamento (UE) 2023/594 e s.m.i. A tal fine, i cinghiali abbattuti devono essere stoccati presso un centro di raccolta o di sosta della selvaggina autorizzato nei piani di cui all'allegato 1, campionati, a carico del DV dell'ATS territorialmente competente o sotto la sua supervisione, per la ricerca della PSA ed essere movimentati solo a seguito di esito favorevole degli esami verso un Centro di Lavorazione carni di Selvaggina (CLS) ubicato comunque nella medesima zona di restrizione II o III; dal CLS, fatto salvo l'esito favorevole delle visite ispettive, a carico del DV dell'ATS territorialmente competente, le carcasse possono essere inviate verso uno stabilimento di trasformazione, ubicato anche al di fuori della zona infetta. I sottoprodotti di tali carcasse risultate negative dovranno essere smaltiti come materiale di categoria II o III;
 - n. Nel caso in cui i controlli effettuati dai reparti territoriali del CUFAA, come previsti dall'articolo 11 comma 7 dell'ordinanza n. 2/2024, o da altre autorità competenti riscontrino non conformità relative alla gestione e movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti, è revocata la deroga prevista alla lettera m del presente punto;
 - o. È vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad eccezione del foraggiamento attrattivo finalizzato al prelievo selettivo in attività di controllo, come disposto dalla normativa di settore regionale;
 - p. In caso di segnalazione di cinghiali in difficoltà da parte dei CRAS è obbligatorio contattare immediatamente il DV dell'ATS territorialmente competente ai fini dell'abbattimento, esecuzione dei test diagnostici e smaltimento delle carcasse, secondo quanto indicato alla precedente lettera g);
 - q. È vietata la movimentazione dei cinghiali catturati se non finalizzata all'abbattimento immediato;
 - r. Il rilievo biometrico di tutti i capi abbattuti può essere effettuato direttamente dall'operatore anche in assenza della qualifica di «operatore abilitato ai rilievi biometrici» e anche senza transitare da centri di raccolta o strutture analoghe;
 - s. Il prelievo in controllo può essere attuato dal proprietario o conduttore del fondo o su sua segnalazione da parte degli operatori abilitati, a seguito di accertamento della presenza del cinghiale sui terreni di proprietà o conduzione, a prescindere dal verificarsi di danni alle colture e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e secondo le procedure di cui alla normativa vigente;
 - t. Tutti i soggetti che svolgono attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale dovranno utilizzare l'applicativo gestionale messo a disposizione da Regione Lombardia per l'annotazione dei capi abbattuti e la registrazione delle ulteriori informazioni, secondo quanto stabilito da apposito provvedimento regionale. Sino all'operatività del predetto strumento gestionale continueranno ad utilizzarsi le modalità attualmente previste.
- Suini allevati (inclusi i cinghiali):**
- u. I DV dell'ATS territorialmente competente censiscono gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali e provvedono all'immediato aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN) sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti;
 - v. È vietata la movimentazione di suini detenuti, carni fresche e prodotti, sottoprodotti e materiale germinale come definito nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s.m.i. Sulla base delle condizioni generali e specifiche previste dal Regolamento (UE) n. 2023/594 e s.m.i. la UO Veterinaria prevede specifici protocolli di deroga ai divieti di movimentazione;
 - w. Il DV dell'ATS territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 2/2024 del 10 maggio 2024, in via prioritaria programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti, ubicati in zona infetta o in zona di restrizione II e III, indipendentemente dalla tipologia che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e dispone e verifica il divieto di riproduzione e di ripopolamento;

- x. Qualora non sia possibile attuare le misure di cui al precedente punto, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 61 e 70 del Regolamento (UE) 2016/429, il DV dell'ATS territorialmente competente dispone l'abbattimento, anche tramite macellazione in un impianto sito in zona infetta, e successiva distruzione dei suini;
- y. Il DV dell'ATS territorialmente competente, in presenza di suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSFAF prot.n. 12438 del 18 maggio 2022;
- z. In zona infetta e in zona di restrizione II e III è sospesa la possibilità di aprire nuovi allevamenti di suini (sia «DPA» che «non DPA»);
- aa. Il DV dell'ATS territorialmente competente esegue il campionamento per il successivo controllo virologico, a carico di IZSLER, dei suini morti nei casi sospetti, come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2020/689 e campiona in ciascun allevamento da ingrasso ogni settimana i primi due suini morti in età superiore a sessanta giorni o in mancanza di questi qualsiasi suino morto dopo lo svezzamento superiore ai 20 kg in ciascuna unità epidemiologica. Negli allevamenti di suini da riproduzione dovrà essere garantito anche il campionamento di tutti i verri e le scrofe trovati morti;

2. che nei comuni elencati nell'allegato I Parte I (zona di restrizione I) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s.m.i. della Commissione del 16 marzo 2023, riportati sul portale istituzionale di Regione Lombardia alla pagina: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/sanita-pubblica-veterinaria/peste-suina-africana-psa/peste-suina-africana-psa>, vengano adottate le misure di seguito riportate riferite alla gestione dei cinghiali e alla gestione dei suini allevati (inclusi i cinghiali);

Gestione dei cinghiali

- a. Deve essere garantito il rafforzamento della sorveglianza nei confronti della PSA nei cinghiali attraverso la ricerca attiva delle carcasse, con cadenza almeno quindicinale, in aree individuate in base al rischio di introduzione e diffusione della PSA, dal DV dell'ATS territorialmente competente, con il supporto tecnico scientifico dell'Osservatorio epidemiologico veterinario della Lombardia con sede presso IZSLER. Per questa attività possono essere individuate e incaricate, dal DV dell'ATS territorialmente competente, ditte specializzate. Il volontariato organizzato di Protezione Civile e/o altre Amministrazioni possono prestare collaborazione e supporto allo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di ricerca attiva delle carcasse di cinghiale, al fine di incrementarne l'efficacia.
- b. Per quanto concerne l'eventuale impiego del volontariato organizzato di Protezione Civile, le attività si svolgono nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, delle direttive del Dipartimento di protezione civile e delle indicazioni delle ATS territorialmente competenti;
- c. Deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della PSA da parte del DV dell'ATS territorialmente competente;
- d. L'attività venatoria verso il cinghiale è consentita con modalità selettive, mentre il controllo faunistico della specie è consentito con modalità sia collettive (girata) che selettive, con frequenza di almeno 2 volte alla settimana e utilizzando anche gabbie di cattura per successivo abbattimento, finalizzate all'eliminazione del maggior numero di capi possibile. Gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia ammettono un numero di cacciatori superiore a quello fissato, per esigenze di gestione faunistica della specie, per le attività venatorie in modalità selettiva. I cacciatori vengono ammessi stagionalmente, senza acquisire la qualità di socio e il relativo diritto di permanenza associativa e il loro numero non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell'ambito territoriale o comprensorio alpino. Sono consentite le altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia in attività di addestramento ed in attività venatoria. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalla Polizia provinciale, dalla polizia metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, a seconda della competenza territoriale, e attuate avvalendosi anche degli operatori così come previsti dall'articolo 41 della legge regionale 26/93 nonché da personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificamente incaricate dal DV dell'ATS territorialmente competente. Nel corso delle attività di controllo, l'operatore volontario oppure operante a titolo professionale può intervenire secondo le modalità riportate in allegato 2. Ove l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché dell'area protetta nazionale di cui alla legge 394/1991, sia inadempiente rispetto alla predisposizione ed attuazione dei progetti pluriennali di controllo del cinghiale (PPCC), la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, domanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale. Gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, le Polizie provinciali e la Polizia metropolitana concordano a livello tecnico modalità tali da massimizzare l'efficacia delle rispettive azioni di controllo, con particolare riguardo al superamento dei limiti territoriali all'attività di prelievo lungo le zone di confine di rispettiva competenza;
- e. Ogni Istituto faunistico o di protezione della fauna ricadente in zone sottoposte a restrizione I, indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, deve consentire il prelievo con modalità selettive del cinghiale e/o attuare azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali Istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell'allegato 1 «Piano di gestione della biosicurezza», parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, soggetto ad approvazione da parte del DV dell'ATS competente per territorio;
- f. I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione I e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA. Nel caso di abbattimento in controllo possono essere lasciati nella disponibilità dell'operatore volontario che abbia effettuato i prelievi in controllo, fino a otto capi complessivi di cinghiale per anno solare;
- g. In deroga alle disposizioni di cui al punto precedente, la movimentazione di carni di cinghiale abbattuti e destinati alla commercializzazione per il consumo umano può avvenire, verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del Regolamento (UE) 2023/594 e s.m.i.. Per questo fine, i cinghiali abbattuti possono essere stoccati presso un centro di raccolta/di sosta della selvaggina autorizzato nei piani di cui all'allegato 1 all'interno delle zone di restrizione I, campionati, da parte del DV dell'ATS territorialmente competente o sotto il suo controllo, per la ricerca della PSA e essere movimentati a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA verso un centro di lavorazione carni di selvaggina sito nelle zone di restrizione II o zone di restrizione I;
- h. È vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad eccezione del foraggiamento attrattivo finalizzato al prelievo selettivo in attività di controllo, come disposto dalla normativa di settore regionale;
- i. È vietata la movimentazione dei cinghiali catturati se non finalizzata all'abbattimento immediato;
- j. Il rilievo biometrico di tutti i capi abbattuti può essere effettuato direttamente dall'operatore/cacciatore anche in assenza della qualifica di «operatore abilitato ai rilievi biometrici» e anche senza transitare da centri di raccolta o strutture analoghe;
- k. Il prelievo in controllo può essere attuato dal proprietario o conduttore del fondo, o su sua segnalazione da parte degli operatori abilitati, a seguito di accertamento della presenza del cinghiale sui terreni di proprietà o conduzione, a prescindere dal verificarsi di danni alle colture e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e secondo le procedure di cui alla normativa vigente;
- l. Tutti i soggetti che svolgono attività di controllo faunistico o l'attività venatoria verso la specie cinghiale dovranno utilizzare l'applicativo gestionale predisposto da Regione Lom-

Supplemento n. 39 - Martedì 24 settembre 2024

bardia per l'annotazione dei capi abbattuti e la registrazione delle ulteriori informazioni, secondo quanto stabilito da apposito provvedimento regionale. Sino all'operatività del predetto strumento gestionale continueranno ad utilizzarsi le modalità attualmente previste.

Suini allevati (inclusi i cinghiali)

- m. I DV delle ATS territorialmente competenti censiscono tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, e provvedono all'immediato aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN) sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti;
 - n. Il DV dell'ATS territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 2/2024 del 10 maggio 2024, in via prioritaria programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti familiari che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e dispone e verifica il divieto di riproduzione e di ripopolamento;
 - o. Il DV dell'ATS territorialmente competente, in presenza di suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSF prot.n. 12438 del 18 maggio 2022;
 - p. Il DV dell'ATS territorialmente competente esegue il campionamento per il successivo controllo virologico, a carico di IZSLER, dei suini morti nei casi sospetti, come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2020/689 e campiona in ciascun allevamento da ingrasso ogni settimana i primi due suini morti in età superiore a sessanta giorni o in mancanza di questi qualsiasi suino morto dopo lo svezzamento superiore ai 20 kg in ciascuna unità epidemiologica. Negli allevamenti di suini da riproduzione deve essere garantito anche il campionamento di tutti i verri e di tutte scrofe trovati morti;
 - q. In zona di restrizione I è sospesa la possibilità di aprire nuovi allevamenti di suini (sia «DPA» che «non DPA»);
3. che nel restante territorio della regione, in base alla evoluzione della situazione epidemiologica della malattia, sentito anche l'Osservatorio epidemiologico dell'IZSLER, possa essere vietato l'accasamento di suini negli allevamenti a carattere familiare;
 4. che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 e dall'art. 11, comma 6 e 7, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 2/2024, la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza sia affidata alle competenti autorità locali, ovvero i DV delle ATS, le Polizie provinciali, la Polizia metropolitana e gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, in collaborazione con le competenti forze dell'ordine;
 5. che, in quanto riferite ad attività di sanità pubblica veterinaria, siano in capo alle ATS territorialmente competenti e siano oggetto di rendicontazione anche ai fini della compartecipazione comunitaria prevista, i costi sostenuti per:
 - i. il campionamento, lo stoccaggio e le procedure amministrative necessarie alla gestione delle carcasse di cinghiale o di capi moribondi abbattuti nelle zone di restrizione;
 - ii. la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti dagli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nelle zone di restrizione;
 - iii. le azioni di ricerca delle carcasse di cinghiale, di controllo faunistico (abbattimenti), tramite ditte specializzate, previste nelle zone di restrizione;
 6. che siano rafforzate le operazioni, da parte delle competenti autorità, su tutto il territorio della regione, del corretto smaltimento dei rifiuti mediante operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree verdi e alle piazzole di sosta lunghe le strade o autostrade prevedendo anche lo svuotamento dei cestini con frequenza superiore;
 7. che su tutto il territorio regionale non incluso nelle zone di cui ai punti precedenti:
 1. le attività di controllo da parte della Polizia provinciale e metropolitana siano intensificate anche avvalendosi degli operatori così come previsti dall'articolo 41 della legge regionale 26/1993 nonché da personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dalle stesse polizie di riferimento. Nel corso delle attività di controllo l'operatore volontario oppure operante a titolo professionale può intervenire secondo le modalità riportate in allegato 2.

- II. nelle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché nelle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991 e nei siti della rete Natura 2000, gli interventi di controllo del cinghiale, al fine di massimizzarne l'efficacia, possono essere attuati, oltre che in forma selettiva, anche con l'utilizzo della girata con l'impiego di un cane limiere abilitato. Nei siti della rete Natura 2000 in area idonea alla presenza del cinghiale che non siano compresi in aree a divieto di caccia, gli interventi di prelievo venatorio della specie, oltre che in forma selettiva, possono essere attuati anche in forma collettiva. Ove l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale o nazionale di cui sopra e dei siti della rete Natura 2000 sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei Progetti Pluriennali di Controllo del Cinghiale (PPCC), la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale;
- III. possono essere lasciati nella disponibilità dell'operatore volontario che abbia effettuato i prelievi in controllo fino a otto capi complessivi di cinghiale per anno solare;
- IV. il prelievo in controllo può essere attuato dal proprietario o conduttore del fondo o su sua segnalazione da parte degli operatori abilitati, a seguito di accertamento della presenza del cinghiale sui terreni di proprietà o conduzione, a prescindere dal verificarsi di danni alle colture e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e secondo le procedure di cui alla normativa vigente;
- V. i proprietari o conduttori di fondi che siano situati nelle aree non idonee alla presenza del cinghiale, qualora sia accertata l'effettiva presenza della specie, consentano l'accesso ai fondi ai fini dell'installazione delle postazioni di sparo destinate alle attività di controllo e di prelievo venatorio selettivo;
- VI. in prelievo selettivo finalizzato all'attività di controllo, è ammesso il foraggiamento attrattivo secondo quanto disposto dalla normativa regionale di settore;
- VII. il rilievo biometrico di tutti i capi abbattuti può essere effettuato direttamente dall'operatore/cacciatore anche in assenza della qualifica di «operatore abilitato ai rilievi biometrici» e anche senza transitare da centri di raccolta o strutture analoghe;
- VIII. Tutti i soggetti che svolgono attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale dovranno utilizzare l'applicativo gestionale predisposto da Regione Lombardia per l'annotazione dei capi abbattuti e la registrazione delle ulteriori informazioni, secondo quanto stabilito da apposito provvedimento regionale. Sino all'operatività del predetto strumento gestionale continueranno ad utilizzarsi le modalità attualmente previste.
8. che, fatte salve le disposizioni sanitarie e gestionali relative al cinghiale nelle zone di restrizione di cui ai punti precedenti, siano adottate le seguenti misure di gestione faunistico-venatoria della specie:
 - I. il prelievo venatorio in forma collettiva (nelle sole aree idonee al cinghiale) venga esercitato:
 - a. per tre giornate settimanali;
 - b. nel periodo 1° ottobre - 31 gennaio negli ambiti territoriali e nei comprensori alpini di caccia limitatamente alla zona di minor tutela;
 - c. con ammissione senza limitazioni numeriche di ospiti giornalieri non iscritti alle squadre di caccia in braccata;
 - d. senza vincolo di partecipazione per gli ospiti delle squadre in braccata a una sola squadra sul territorio regionale nel corso della stagione venatoria;
 - e. previa intesa tra i rispettivi caposquadra, in modo da organizzare battute di caccia collettiva in forma congiunta tra non più di quattro squadre attive in SCCC o in ZCCC tra loro confinanti, fermo restando il numero massimo dei componenti come stabilito dalle vigenti disposizioni regionali;
 - II. il prelievo venatorio in forma selettiva (nelle aree idonee e non idonee al cinghiale) venga esercitato:
 - a. per cinque giornate settimanali;
 - b. nelle aree non idonee e nelle aree idonee al cinghiale non interessate da zone di caccia collettiva alla specie, senza alcuna limitazione di orario diurno o notturno, per

l'intero anno solare, anche in corrispondenza dei periodi di svolgimento di altre forme di prelievo venatorio;

- c. nelle aree idonee, interessate da zone di caccia collettiva al cinghiale, esclusivamente nel periodo non corrispondente allo svolgimento delle cacce collettive. Nel periodo di svolgimento delle cacce collettive la caccia in selezione al cinghiale può essere esercitata solo nei giorni (dalla mezzanotte alla mezzanotte successiva) nei quali non si svolgono tali forme di prelievo; è consentita l'adozione di provvedimenti da parte del dirigente regionale competente che prevedano, a livello locale, anche nei giorni di esercizio della caccia collettiva, il prelievo venatorio in selezione temperando l'esercizio delle due forme di caccia con opportuna modulazione oraria;
- d. nelle ore notturne, avvalendosi di adeguati dispositivi per la visione notturna o di fonti luminose;
- e. senza alcun obbligo di accompagnatore. Il rilievo biometrico di tutti i capi abbattuti può essere effettuato direttamente dall'operatore/cacciatore anche in assenza della qualifica di «operatore abilitato ai rilievi biometrici» e anche senza transitare da centri di raccolta o strutture analoghe;
- f. con libero accesso a tutti i settori eventualmente istituiti per il prelievo venatorio selettivo degli ungulati dagli ambiti territoriali e dai comprensori alpini di caccia;
- g. con accesso ai punti fissi sopraelevati di sparo, individuabili esclusivamente in relazione alla necessità dello svolgimento dell'attività in sicurezza e previa comunicazione ai competenti organi di Polizia provinciale, organizzato in modo da garantirne la massima operatività settimanale e la massimizzazione del prelievo, come segue:
 - a. coordinato dagli ambiti territoriali e dai comprensori alpini di caccia per i punti fissi da essi stessi allestiti;
 - b. coordinato dagli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia per i punti fissi allestiti dai singoli privati, in accordo con questi ultimi;
- h. con distribuzione delle fascette da apporre al tarso dei capi prelevati, assicurata dall'ambito territoriale o dal comprensorio alpino di caccia secondo necessità in tutti i giorni della settimana, a esclusione della domenica;
- i. con l'utilizzo del foraggiamento attrattivo secondo quanto disposto dalla normativa regionale di settore;
- j. con ammissione da parte degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, di un numero di cacciatori superiore a quello fissato, per esigenze di gestione faunistica della specie. I cacciatori vengono ammessi stagionalmente, senza acquisire la qualità di socio e il relativo diritto di permanenza associativa e il loro numero non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell'ambito territoriale o comprensorio alpino.
- k. Tutti i soggetti che svolgono l'attività venatoria verso la specie cinghiale dovranno utilizzare l'applicativo gestionale predisposto da Regione Lombardia per l'annotazione dei capi abbattuti e la registrazione delle ulteriori informazioni, secondo quanto stabilito da apposito provvedimento regionale. Sino all'operatività del predetto strumento gestionale continueranno ad utilizzarsi le modalità attualmente previste.

9. che in caso di adozione di atti o deliberazioni che violino le disposizioni di cui al punto 8, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia vengano destituiti con contestuale nomina di un commissario e che i loro componenti non possano far parte di alcun comitato di gestione per il mandato immediatamente successivo e comunque non prima che siano trascorsi cinque anni;

10. che gli eventuali fondi accantonati a bilancio degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, destinati ai miglioramenti ambientali, nonché i fondi derivanti da eventuale avanzo di amministrazione, possano essere impiegati per la realizzazione o l'adeguamento di strutture dedicate al conferimento e stoccaggio delle carcasse degli ungulati prelevati sia in attività venatoria che di controllo;

11. che il PRIU, i Provvedimenti di Programmazione degli Interventi di Controllo (PPCC) e degli interventi di gestione venatoria (PPGC) e relativi IAPC attuativi, vigenti alla data di emanazione della presente ordinanza, restino in vigore fino alla data di vigenza della stessa, fatti salvi eventuali aggiornamenti e adeguamenti che si rendessero necessari in relazione all'andamento epidemiologico;

12. che il GOT possa avvalersi anche di altre figure professionali, oltre a quelle definite nell'ordinanza n. 2/2024, per implementare l'efficacia e la verifica delle azioni affidate al GOT stesso;

13. che su tutto il territorio regionale, unitamente agli interventi urgenti di cui alla presente ordinanza, le ATS attuano le ulteriori misure disposte dal GOT di Regione Lombardia finalizzate alla prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici.

DÀ ATTO

- che le risorse necessarie a realizzare le azioni di cui al punto 5, trovino copertura nelle risorse destinate alle funzioni non tariffabili dell'esercizio 2024 disponibili al Capitolo 8376 del Bilancio 2024;
- che le risorse necessarie a realizzare le attività di controllo dei cinghiali di cui alla presente ordinanza, svolte dai Corpi di Polizia provinciale e della Città metropolitana sia nelle zone di restrizione, che nel territorio regionale non compreso nelle precedenti, trovino copertura nelle risorse disponibili al Capitolo 16.01.104.4745 «contributi regionali a favore delle amministrazioni locali per le attività in materia di caccia per l'importo complessivo di 1.200.000 di cui euro 600.000 bilancio di previsione 2023-2025 ed euro 600.000 bilancio di previsione 2024-2026, per un importo annuo pari a euro 300.000;

DISPONE

- la presente ordinanza sostituisce l'ordinanza n. 207 del 13 giugno 2024 e integra le misure previste dalle ordinanze del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 2/2024 e n. 3/2024;
- la pubblicazione integrale del presente atto, unitamente agli allegati 1 e 2 parte integrante del provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
- le misure previste dalla presente ordinanza trovano applicazione dalle ore 00:00 del giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL e rimangono in vigore in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e della normativa statale o europea;
- è fatto obbligo di osservare tali misure, fatta salva l'applicazione, in caso di inosservanza, delle sanzioni di cui all'art. 650 del Codice penale.

Il presidente
Attilio Fontana

— • —

ALLEGATO 1

PIANO DI GESTIONE DELLA BIOSICUREZZA

Ogni Istituto Faunistico che intende praticare abbattimenti del cinghiale nelle aree infette o nelle zone sottoposte a restrizione I, II e III, deve sviluppare piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi di seguito riportati. L'obiettivo di questo piano è di prevenire la contaminazione indiretta e l'eventuale diffusione del virus in aree indenni.

Come previsto dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n.2/2024, le attività di abbattimento del cinghiale nelle zone sottoposte a restrizione sono vincolate all'approvazione da parte dell'Autorità Competente Locale, del piano di gestione della biosicurezza.

I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della medesima zona di restrizione ove vengono abbattuti e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

Operatori addetti al controllo e cacciatori

Ogni istituto deve allegare al piano l'elenco dei nominativi degli operatori abilitati al controllo del cinghiale e dei cacciatori che opereranno, specificandone la natura (operatore/cacciatore). Tale personale deve essere in possesso dei titoli abilitativi previste dalla normativa di settore per le attività di controllo e venatoria.

Non possono operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con suidi. Tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra. Anche personale diverso dai cacciatori e operatori, come gli Agenti di Polizia Provinciale o dipendenti di Ditte incaricate per le attività, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovrà adottare le misure di biosicurezza di cui al presente piano.

Formazione in tema di biosicurezza

Tutto il personale che opererà deve ricevere una formazione specifica preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicare durante le operazioni di controllo e di caccia. Tale formazione deve essere richiesta degli Istituti Faunistici che intendono gestire la specie cinghiale all'ATS di Pavia e verrà erogata dalla stessa in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale. All'interno del Piano ogni Istituto integra l'elenco degli operatori e dei cacciatori di cui al punto precedente, con l'indicazione dell'avvenuta formazione.

Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura designata

È vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata utilizzando disinfettanti di provata efficacia (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine). La carcassa deve essere trasportata intera e in sicurezza direttamente in una struttura identificata all'interno della stessa zona di restrizione in cui l'animale è stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di sosta, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di sacchi di materiale tipo nylon potrebbero danneggiarsi. Qualora le carcasse degli animali abbattuti si trovino in luoghi difficilmente accessibili, ove sia per esempio necessario l'utilizzo di argani per il recupero, e non sia possibile porre immediatamente le carcasse in detti recipienti, il recupero può avvenire con tale strumentazione ponendo le carcasse successivamente nei recipienti e applicando idonee misure di pulizia e disinfezione alla strumentazione utilizzata.

Campionamento

Le operazioni di eviscerazione e campionamento dei cinghiali abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura individuata e previa opportuna identificazione

di ogni singola carcassa. Il campione per il test (preferibilmente milza e in subordine altri organi target) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato, e inviato all'IZS competente del territorio, per il tramite dell'Autorità Competente Locale (ACL), per ottemperare ai flussi informativi preposti.

Gestione delle carcasse

Una volta ottenuto l'esito favorevole al test per l'identificazione della PSA, le carcasse dei cinghiali abbattuti in zona infetta o zona di restrizione I, II o III possono:

- Essere destinate all'autoconsumo all'interno della medesima zona in cui sono stati abbattuti;
o
- Essere inviate, sotto controllo veterinario, ad un Centro di Lavorazione delle carni di selvaggina e successivamente presso uno stabilimento di trasformazione in grado di applicare uno dei metodi di riduzione del rischio previsti dall'allegato VII del Reg. (UE) 2020/687.

Laddove non sia possibile l'invio presso lo stabilimento di trasformazione o essere destinate all'autoconsumo, le carcasse degli animali abbattuti sono destinate alla distruzione.

Abbigliamento e attrezzature

Il personale autorizzato a svolgere le attività di manipolazione e gestione delle carcasse deve:

- indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili.
- utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati.
- riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento.
- utilizzare esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine).

Requisiti della struttura identificata e delle attrezzature

In ogni istituto Faunistico deve essere presente almeno una struttura dedicata che riceve carcasse di cinghiali abbattuti che deve essere facilmente raggiungibile dall'Autorità Competente Locale (ACL) e disporre dei seguenti requisiti:

- disinfettanti per ambienti e attrezzature.
- acqua corrente ed elettricità.
- cella frigo/frigorifero o congelatore.
- pavimenti e pareti lavabili.
- un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento.
- barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali.
- un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario.
- contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento.
- barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

Corretto smaltimento dei visceri

I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere sistematicamente inviati a impianti di smaltimento secondo procedure concordate con il DV dell'ATS territorialmente competente.

Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA

Nessuna parte dei cinghiali può lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio. Dopo le operazioni di eviscerazione l'intero cinghiale deve essere identificato individualmente e stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero/congelatore. Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/frigoriferi/congelatori devono essere pulite e disinfettate dopo aver rimosso le carcasse.

Procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA

In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura dell'Autorità Competente Locale (ACL).

Pulizia e disinfezione della struttura

Una volta riscontrata la positività ai test di laboratorio, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi/Congelatori, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione dell'Autorità Competente Locale (ACL). Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica formazione. La soluzione disinfettante deve essere preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno 60 minuti. I disinfettanti efficaci sono riportati nel Manuale operativo delle pesti suine. L'Autorità Competente Locale (ACL) verificato l'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature.

ALLEGATO 2

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLO

Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalle polizie provinciali, dalla polizia metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, a seconda della competenza territoriale.

Fermo restando quanto già previsto nell'Allegato 3 dell'Ordinanza commissariale n.2/2024 "LINEE GUIDA PER LA MODULAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE IN ZONA

INFETTA E IN ZONA DI RESTRIZIONE II, su tutto il territorio regionale nel corso delle attività di controllo, l'operatore volontario oppure operante a titolo professionale, può intervenire, oltre che da terra, anche con veicolo in ore notturne e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purché fermo e tale da consentire il tiro da postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna, fatte salve le necessarie considerazioni della Polizia provinciale e della Polizia metropolitana circa le migliori modalità da attuare affinché le attività si svolgano in sicurezza. Le attività di controllo possono svolgersi anche non in presenza di un agente sul luogo dell'intervento, ma con delega operativa a personale volontario in possesso di adeguate formazione e abilitazione (guardie venatorie volontarie e figure analoghe) oppure con modalità a distanza anche telematiche che assicurino al personale della Polizia provinciale e della Polizia metropolitana una puntuale conoscenza delle caratteristiche e tempistiche di intervento (luogo, orario, personale impiegato) e della rendicontazione dei capi abbattuti. In ragione di quanto sopra esposto, l'assenza di agenti di polizia provinciale o metropolitana per effettuare coordinamento in campo, non giustifica la previsione di limiti orari per gli interventi degli operatori.

In considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del conseguente intensificarsi delle connesse attività di ricerca e depopolamento del cinghiale svolte sul territorio, da cui inevitabilmente possono conseguire manifestazioni di preoccupazione e di allarme da parte di soggetti territoriali, istituzionali, e non, nelle aree di intervento, le polizie provinciali e la Polizia metropolitana, in qualità di organi deputati al coordinamento e controllo di tali attività, dovranno provvedere a fornire comunicazione ai diversi soggetti istituzionali del territorio, rispetto alle operazioni messe in campo. Fatte salve specifiche richieste delle Prefetture/Questure non è necessario produrre analoghe informative per quanto concerne l'attività venatoria, trattandosi di attività svolta autonomamente dai cacciatori iscritti agli ATC/CAC.